

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1403

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIANOTTI, RANIERI, CHERCHI,
D'ALESSANDRO PRISCO, FORCIERI, TADDEI e SENESI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1993

Istituzione del Ministero delle attività produttive

ONOREVOLI SENATORI. - Il voto referendario ha abolito alcuni ministeri (turismo e spettacolo, agricoltura e foreste). Un altro ministero è stato soppresso con atto di legge (partecipazioni statali). Richieste referendarie che riguardavano altri dicasteri (industria, sanità), non sono state ammesse.

Vi sono vari motivi alla base di questa tendenza contraria alle amministrazioni centrali. Uno risiede nelle disfunzioni dello Stato centrale, nella obsolescenza di macchine burocratiche concepite in altri periodi storici. Il secondo motivo si rileva nella diffusa esigenza di decentramento dei poteri. Il terzo motivo va individuato nella casualità dell'articolazione delle amministrazioni centrali, sviluppatasi, più recentemente, al di fuori di ogni serio disegno di organizzazione statale.

È evidente che le iniziative referendarie, con il loro effetto abrogativo, esercitano un ruolo di pressione a favore di una riforma organica, non attuano la riforma. Il Parlamento è chiamato a discutere e a varare un disegno razionale, senza di che le disfunzioni e le spinte centrifughe non possono che avere conseguenze disastrose.

In verità le reazioni prevalenti agli esiti referendari spingono in una direzione che sembra opposta. Si consideri, ad esempio, il ministero dell'agricoltura e delle foreste: il governo propone di trasformarlo in ministero agro-alimentare. Non si sfugge al sospetto che il cambiamento del titolo nasconda la conservazione della precedente sostanza. Non è un caso che le regioni contestino tale orientamento.

Oppure si consideri la proposta del governo di mantenere in capo alla presidenza del consiglio la competenza del

turismo. Non si comprende quale sia il posto che si vuole assegnare alla presidenza del consiglio. Se tale ruolo è quello del coordinamento - oltrechè della direzione pubblica - allora è logico che la presidenza si articoli in dipartimenti con compiti orizzontali (politiche comunitarie, regionali, ecc.), ma non per materie verticali.

A questa luce sembra ai proponenti che occorra operare in due direzioni. La prima è quella di trasferire alle regioni competenze che la logica, oltrechè la costituzione, sconsiglia di ritenere sotto il potere centrale. La seconda è quella di disboscare la giungla di ministeri di varia competenza e ruolo, costituendo grandi dicasteri contenenti articolazioni operative interne.

A questo risponde il disegno di legge che presentiamo. Esso accoglie i trasferimenti di competenze alle regioni per le materie qui affrontate, e accorpa in un solo ministero delle attività produttive le competenze attualmente in capo al ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, al ministero del commercio estero, le residue competenze del ministero delle partecipazioni statali e quelle che restano in capo all'amministrazione centrale del ministero del turismo; conferisce inoltre al nuovo ministero un'organizzazione più moderna.

Tra le competenze conferite al nuovo ministero non vi sono le competenze residue del ministero dell'agricoltura e delle foreste, in quanto in Parlamento è in corso l'esame di un provvedimento presentato dal governo. Tuttavia è convinzione dei proponenti che sia razionale accorpare con il ministero che qui si propone di istituire tali competenze.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito il Ministero delle attività produttive, di seguito denominato «il Ministero».

2. Sono soppressi i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e dell'agricoltura e delle foreste.

3. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro. Sono soppresse le Ragionerie centrali istituite presso i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

Art. 2.

1. Appartengono alla competenza del Ministero:

a) le funzioni attribuite, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ivi comprese le funzioni già proprie del Ministero delle partecipazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202;

b) le funzioni attribuite, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero del commercio con l'estero;

c) le azioni delle società di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

d) le funzioni già attribuite al Ministero del turismo e dello spettacolo in relazione al settore del turismo.

2. Tra le funzioni già proprie dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, dell'agri-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

coltura e delle foreste, delle partecipazioni statali e del turismo e dello spettacolo, trasferite al Ministero ai sensi del comma 1, rientrano:

- a) la partecipazione a comitati interministeriali;
- b) l'esercizio dei poteri di vigilanza su enti.

Art. 3.

1. Il Consiglio di amministrazione del Ministero è organo di attuazione delle direttive generali impartite dal Ministro nonché di coordinamento complessivo dell'attività del Ministero e della gestione unitaria del personale.

2. Del Consiglio di amministrazione fanno parte il Ministro o un sottosegretario di Stato da lui delegato, che lo presiede, il Segretario generale, i direttori generali e i rappresentanti del personale eletti ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e 6 febbraio 1979, n. 41.

Art. 4.

1. È istituito l'ufficio del Segretario generale del Ministero, alle dirette dipendenze del Ministro. Il Segretario generale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive; dura in carica cinque anni, può essere confermato solo una volta, può essere revocato e cessa dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età. Il Segretario generale ha la qualifica di dirigente generale di livello B.

2. L'incarico di Segretario generale può essere conferito ad un dirigente generale del Ministero, o di altre amministrazioni dello Stato avente qualificata equiparata o superiore, oppure a persona scelta tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, oppure a un docente universitario o ad altra persona

di cui sia riconosciuta la competenza in materie economiche. L'incarico non può essere conferito a chi abbia svolto funzioni di Governo, o funzioni giurisdizionali o di controllo sulla pubblica amministrazione, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei rispettivi uffici.

3. Il Segretario generale collabora con il Ministro al coordinamento degli uffici del Ministero, e vigila sulla efficienza delle rispettive strutture. Il regolamento di cui all'articolo 5, comma 4, disciplina l'organizzazione degli uffici, posti alle dirette dipendenze del Segretario generale, preposti:

a) all'elaborazione di studi di politica economica ed alla valutazione dell'andamento delle attività produttive, in collaborazione con le altre amministrazioni dello Stato, con gli istituti di ricerca e con il sistema statistico nazionale;

b) alla determinazione e valutazione degli indici di efficienza delle strutture amministrative.

Art. 5.

1. L'organizzazione del Ministero si articola in quattro dipartimenti e una direzione generale. I dipartimenti si articolano in direzioni centrali.

2. Sono costituiti i dipartimenti:

a) della produzione industriale e dell'artigianato;

b) dell'energia e delle miniere;

c) del commercio interno, delle assicurazioni e del turismo;

d) del commercio con l'estero.

3. È costituita la direzione generale degli affari generali e del personale.

4. L'organizzazione delle direzioni centrali e delle articolazioni di livello inferiore del Ministero, nonchè degli uffici posti alle dirette dipendenze del Segretario generale, è disciplinata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'organizzazione delle direzioni centrali si conforma al principio della valorizzazione della

esperienza organizzativa e funzionale delle direzioni generali esistenti nei Ministeri soppressi ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

5. La gestione delle azioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), si svolge sotto la diretta responsabilità del Ministro, che può rilasciare delega ad un sottosegretario di Stato, al Segretario generale o al direttore generale di un dipartimento.

Art. 6.

1. È costituito il Comitato interministeriale per le attività produttive (CIAP). Ne fanno parte il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro del tesoro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro delle attività produttive. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro delle attività produttive, che ne è Vice presidente. Alle riunioni del Comitato interviene, qualora siano all'ordine del giorno questioni attinenti ai rapporti economici internazionali, il Ministro degli affari esteri.

2. Al CIAP sono attribuite le competenze del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) e del Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA). I predetti Comitati sono soppressi.

3. L'attività del CIAP si svolge secondo le procedure di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro delle attività produttive che ne è Vice presidente, è composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale, dei trasporti e della marina mercantile.

Art. 7.

1. Il Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*):

a) vigila sul funzionamento del mercato turistico nazionale e cura la raccolta delle informazioni relative. In tale attività il Ministero si avvale della collaborazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT), dell'Automobil club d'Italia (ACI), del Club alpino italiano (CAI) e dei Servizi statistici regionali;

b) propone al Consiglio dei ministri l'adozione di iniziative legislative e di atti di indirizzo e di coordinamento alle regioni;

c) cura le relazioni con le istituzioni comunitarie concernenti il settore del turismo, e le attività necessarie per l'attuazione nell'ordinamento interno delle deliberazioni da esse adottate;

d) esercita la vigilanza sull'ENIT e sull'ACI.

2. Ogni funzione statale concernente il settore del turismo, diversa da quelle di cui al comma 1, è trasferita alle regioni.

Art. 8.

1. Il Ministero, nell'ambito della normativa di cui alla presente legge ed al regolamento previsto dall'articolo 5, comma 4, provvede alla ridefinizione degli uffici e delle piante organiche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad ogni altro adempimento previsto dal medesimo decreto.

2. Ai sensi del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, sono di competenza del Ministero i provvedimenti relativi alla mobilità del personale e all'eventuale messa in disponibilità del personale proveniente dai Ministeri soppressi ai sensi dell'articolo 1.